

Il Csm: rischio per il Pnrr con la nuova prescrizione

Penale

In un parere d'allarme per l'assenza di una disciplina transitoria

Magistrati obbligati a esaminare ogni singola posizione

Giovanni Negri

La riforma della prescrizione, in assenza di una disciplina transitoria, rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di Pnrr. Lo avevano sottolineato settimane fa i presidenti delle Corti d'appello, tacciati dalla maggioranza di inammissibile ingerenza nell'attività parlamentare, ma ora è il Consiglio superiore della magistratura ad accendere un faro sull'emergenza in cui potranno trovarsi gli uffici giudiziari una volta entrata in vigore la riforma.

In una proposta di parere, approvata in commissione all'unanimità, mercoledì all'esame del plenum, infatti, al termine di 30 pagine di analisi di natura e conseguenze dell'intervento in arrivo (al quale si dà comunque il merito di superare l'attuale meccanismo di improcedibilità), si mette nero su bianco come la complessità delle operazioni cui la magistratura sarebbe chiamata per misurare l'impatto della nuova prescrizione su ogni singolo procedimento potrebbe rendere irrealizzabile il

raggiungimento del taglio di durata dei giudizi penali e di smaltimento dell'arretrato.

«Nel contesto - si legge nella bozza di parere - di una realtà giudiziaria caratterizzata da una situazione di sovraccarico delle pendenze e da rilevanti scoperture di organico del personale, magistratuale e amministrativo, tali attività di verifica andrebbero prevedibilmente a detrimento dei tempi da dedicare alla trattazione delle udienze, alla stesura delle motivazioni, agli adempimenti di cancelleria, con inevitabili ricadute negative sulla durata dei giudizi e lo smaltimento dell'arretrato e con l'ulteriore rischio di invertire il trend positivo registrato in questi ultimi due anni sotto il profilo della riduzione del disposition time e, conseguentemente, di pregiudicare il raggiungimento, entro il 2026, degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea».

Per questo, ricorda la proposta sarebbe opportuno completare l'intervento normativo con l'in-

roduzione di un regime transitorio: «in un frangente nel quale l'urgenza di restituire efficienza al sistema giudiziario penale costituisce un obiettivo imposto anche dagli impegni concordati con l'Europa sembrano ricorrere pregnanti ragioni per l'adozione di una specifica disciplina transitoria, che d'altra parte ha sovente accompagnato le modifiche in materia di prescrizione».

I vantaggi sarebbero diversi, perché uffici giudiziari e operatori del diritto avrebbero a disposizione coordinate normative chiare per l'individuazione del regime applicabile ai procedimenti pendenti, uscendo dalle difficoltà interpretative determinate dall'intreccio tra nuova prescrizione (istituto di diritto sostanziale) e soppressa improcedibilità (di natura invece processuale). Si eviterebbe in questo modo anche il pericolo, provocato dalla complessità delle questioni da risolvere, di soluzioni interpretative diverse da ufficio a ufficio, con conseguente instabilità della giurisprudenza prima di arrivare a un, lontano, consolidamento di un chiaro indirizzo.

Inoltre, conclude la proposta di parere, attraverso l'azione di una disciplina transitoria, sarà il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, a individuare le soluzioni più adatte a fare coesistere l'obiettivo di un processo penale indirizzato all'accertamento del fatto con l'individuazione delle diverse responsabilità e la necessità che questo avvenga in un tempo non eccessivo nel rispetto dei diritti della difesa.

LA PROPOSTA

3

Gli anni di sospensione

Nel disegno di legge all'esame della Camera si introduce uno stop dei termini di prescrizione di 24 mesi in appello e di 12 in Cassazione in caso di condanna